STATUTI DI ONLUS

Pubblichiamo due statuti di associazione e fondazione Onlus che fanno parte del materiale distribuito ai partecipanti del corso organizzato dal Consiglio Notarile di Milano e dalla Scuola di Notariato della Lombardia "Enti non profit" che si è tenuto a Milano il 9 e il 16 luglio scorsi, e che verrà replicato il 15 ed il 22 settembre, cui hanno partecipato, in qualità di docenti, oltre ai notai Monica De Paoli, Maria Nives Iannaccone e Ugo Friedmann, esponenti della Prefettura di Milano, della Regione Lombardia, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia per le Onlus.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
art.1) E' costituita una associazione denominata
" ONLUS".
art.2) L'associazione ha sede in , Via n. .
Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.
art.3) L'associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
PATRIMONIO
art.4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati, lasciti.
art.5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:
a) dalle quote associative;
b) dai redditi dei beni patrimoniali;
c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.
ASSOCIATI
art.6) I membri dell'associazione si suddividono in:
a) soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo.
b) soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.
art.7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.
art.8) Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che

l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.
art.9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Tale qualità si perde nei seguenti casi:
-per morte;
-per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;
-per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato/i;
-per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.
L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.10) Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea degli associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario generale;
e) il Revisore od il Collegio dei revisori.
ASSEMBLEA
art.11) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti.
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
art.12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
art.13) Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
L’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle

seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
art.14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario generale.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.
art.15) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.
CONSIGLIO DIRETTIVO
art.16) L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di ad un massimo di membri nominati dall'assemblea tra i soci con le modalità previste dall'art.13; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
art. 17) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.
I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.
art.18) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
art.19) Il Consiglio direttivo è convocato con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.
Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
A. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
C. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.
art.20) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.
art.21) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti..
art.22) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;

b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
l) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
m) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'associazione e le sue finalità;
p) predisporre la Carta Etica dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

CARICHE SOCIALI

art.23) Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente ed il Segretario generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

PRESIDENTE

art.24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.
Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

SEGRETARIO GENERALE

art.25) Il Segretario generale dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.
A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

art.26) Possono essere nominati un Revisore od un Collegio dei revisori, quest'ultimo composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente, nominati dall'assemblea anche tra persone non associate.
Qualora venisse a mancare il Revisore, il Consiglio Direttivo provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario.
Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.
Al Revisore od al Collegio dei revisori spetta il compito di:
a) controllare la gestione contabile dell'associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da

presentare all'assemblea;
b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.
La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.
I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
BILANCIO
art.27) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
art.28) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
art.29) Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO
art.30) L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 – octies c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.
art.31) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra ONLUS od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, e comunque sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
RINVIO
art.32) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di ONLUS.

STATUTO DI FONDAZIONE ONLUS
Art.1
DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione denominata " Onlus".
La fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Art.2
SEDE

La Fondazione ha sede in ...
Art.3
SCOPO
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone di: …….
Per raggiungere i propri scopi la fondazione svolgerà le seguenti attività: …….
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comunque in via non prevalente.
Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
Art.4
PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a. dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
b. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
c. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
d. dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:
a. dei redditi del patrimonio di cui sopra;
b. delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
c. delle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
Art.5
ORGANI
Sono organi della Fondazione:
a. il Consiglio di Amministrazione;
b. il Comitato Esecutivo;
c. il Presidente e il Vice Presidente;
d. il Segretario;
e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
f. il Comitato Tecnico-Scientifico.
Art.6
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da …….. membri, nominati come segue:….
In caso di cessazione di …. Consiglieri, gli altri Consiglieri provvedono alla cooptazione dei membri cessati ed i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima riunione del Consiglio.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
(inserire eventuali riserve di nomina in capo a determinati Enti/soggetti)
Art.7
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, il Consiglio:
a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne

predispone e ne esegue i programmi;
b. redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario;
c. nomina il Presidente e il Vice Presidente;
d. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
e. amministra il patrimonio della Fondazione;
f. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato, e nei limiti di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
g. nomina il Segretario Generale della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico, nei limiti di cui al citato D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
h. nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico, attribuendogli le funzioni e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato D. Lgs.4 dicembre 1997 n. 460;
i. delibera le modifiche allo Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge.
Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega.

Art.8

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno ……. Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno ……. dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.
Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.
(Eventuale video-teleconferenza)

Art.9

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri ….. Consiglieri.
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art.10

PRESIDENZA

Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati dal Consiglio, fra i suoi membri.
Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.
Il Presidente e il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art.11
SEGRETARIO
Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo, nonché la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo e li sottoscrive con il Presidente. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.
Art.12
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da …. membri, scelti tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti, nominati come segue:
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i Revisori sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art.13
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato tecnico-scientifico composto da …… a …… componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3.
I componenti il Comitato tecnico-scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.
I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.
Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.
Art.14
Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.
Il Comitato:
- formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione;

Art.15
GRATUITA' DELLE CARICHE (non obbligatorio)
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.
Art.16
ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.17

SCIOGLIMENTO

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 c.c.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, previo parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta della legge.

Art.18

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997.